

Regolamento per le prestazioni a pagamento rese dal personale della Polizia Municipale di Signa su richiesta di terzi

Art. 1 – Oggetto

La presente disciplina, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, riguarda le prestazioni a pagamento rese dal Corpo di Polizia Municipale di Signa su richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) o quando si rendano necessari, a seguito dello svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, interventi che incidano sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio comunale.

Art. 2 - Prestazioni a pagamento

I servizi effettuati dal personale della Polizia Municipale del Comune di Signa, relativi a prestazioni richieste da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato con le modalità di seguito indicate e con l'applicazione delle tariffe previste come approvate dalla Giunta Comunale. Dette tariffe saranno approvate ed aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale, contestualmente alla variazione del costo del lavoro del personale.

I seguenti servizi di carattere privato possono essere effettuati sulle aree soggette alla disciplina del Codice della Strada o sulle aree dove vengono svolte le manifestazioni a richiesta sia di enti, persone giuridiche che di persone fisiche, previo pagamento.

Servizi diretti a disciplinare il traffico e la sicurezza:

A- vigilanza sul traffico conseguente a cantieri stradali;

B- servizi di scorta di veicoli o trasporti eccezionali;

C- vigilanza del traffico e/o sicurezza conseguente a manifestazioni sportive;

D- vigilanza del traffico e/o sicurezza conseguente a manifestazioni congressuali e similari;

E- vigilanza del traffico e/o sicurezza conseguente a feste, sagre, manifestazioni folcloristiche o culturali, spettacoli teatrali, musicali, concerti e similari;

F- vigilanza del traffico e/o sicurezza conseguente a riprese cinematografiche e televisive;

G- vigilanza del traffico e/o sicurezza conseguente a tutte quelle funzioni residue ausiliarie non ascrivibili a funzioni obbligatorie di polizia locale e non ricomprese nei casi precedenti;

Sono in ogni caso ricomprese e soggette al pagamento le iniziative organizzate da privati, Enti Pubblici Economici, da società a partecipazione pubblica ma di diritto privato, e comunque dove l'ente richiedente agisca come imprenditore e le società in house.

Resta comunque ferma la priorità dei servizi d'istituto della Polizia Municipale e che i servizi richiesti potranno essere svolti compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili.

Art. 3 – Prestazioni escluse

1) Sono escluse:

- Le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 C.C.N.L. 19.9.2002 Regioni – Enti Locali;
- Le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 già disciplinati da apposita normativa;
- Le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- Quando sussistono i requisiti di necessità ed urgenza in caso di pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata
- Le prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti.

2) inoltre sono escluse:

- Manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, dalle altre Amministrazioni dello Stato ed Enti Pubblici;
- Manifestazioni religiose alle quali partecipa l'Amministrazione Comunale con il gonfalone e/o la fascia tricolore;
- Manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria;
- Feste patronali e cerimonie funebri;
- Eventi sportivi di rilevante interesse pubblico espressamente esclusi con atto deliberativo dell'Amministrazione;
- Altri eventi non compresi nei precedenti, espressamente previsti con atto deliberativo dell'Amministrazione Comunale. Il patrocinio non si parifica negli effetti all'atto deliberativo.

Articolo 4 – Domanda del richiedente

1. I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per cui necessitano prestazioni di servizio da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale soggetti a pagamento, sono tenuti ad inoltrare la domanda all'Amministrazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione, ad eccezione delle ipotesi che rivestano carattere di necessità ed urgenza.

2. Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello, dovrà essere specificato:

- a) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
- b) la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
- c) le generalità del richiedente complete con codice fiscale o partita IVA;
- d) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Municipale;
- e) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
- f) indicazione generale dei servizi ritenuti necessari.

Art. 5 – Istruttoria della domanda

Entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, valuta l'ammissione della richiesta, i servizi necessari per assicurare l'ideale svolgimento dell'evento, e in caso di ammissibilità ne quantifica i costi secondo le tabelle approvate. Il Comandante valutata nel complesso la manifestazione o l'attività privata e il suo impatto sulla

sicurezza e sulla fluidità della circolazione, determinerà il numero necessario di operatori, la loro qualifica, gli orari di impiego e i mezzi con i quali il servizio andrà svolto. L'accoglimento della domanda è sospensivamente condizionato al pagamento della somma determinata.

Art. 6 – Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento

I corrispettivi per le prestazioni rese a terzi sono stabiliti nella tabella approvata dalla Giunta Comunale; essi compensano le prestazioni effettuate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, compresi gli oneri a carico dell'Ente, nonché l'uso ed il deterioramento di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente per l'espletamento del servizio.

Le somme da corrispondere anche ai sensi dell'articolo 56-ter del CCNL 2018 vigente, dovranno ripagare anche gli oneri derivanti dalla corresponsione delle retribuzioni e dalla fruizione dei riposi compensativi, quando le prestazioni siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale; a tale scopo il personale che operi la domenica o nel giorno di riposo settimanale, oltre al compenso è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.

Le tariffe orarie di pagamento del personale coinvolto terranno conto del livello retributivo contrattuale in cui è inquadrato il dipendente ed anche della diversa base di pagamento a seconda se il servizio si svolga in orario diurno, notturno o festivo.

Le somme quantificate dovranno essere versate presso la Tesoreria Comunale anticipatamente almeno 7 giorni prima, con la dicitura "Contributo per prestazione di servizi prestati dal Corpo della Polizia Municipale in occasione ... (specificare la data e la manifestazione/evento) ...".

Ritenuto che se il servizio si svolga per un periodo superiore alle 6 ore e 20 minuti dovrà essere corrisposto un buono pasto o un pasto presso una pubblico esercizio di ristorazione nel territorio del Comune di Signa o nelle immediate vicinanze da concordarsi preventivamente con il servizio.

Gli importi relativi alle prestazioni in oggetto non sono assoggettabili ad IVA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, in quanto trattasi di prestazioni rese dall'ente pubblico;

Qualora, per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, il servizio già iniziato non possa essere portato a compimento, la somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

In mancanza di preventivo pagamento e nell'impossibilità di non far effettuare l'iniziativa, verrà avviata una procedura di recupero delle somme non pagate. In questi casi si procederà al recupero secondo le regole di cui R.D. 1910/639, testo Unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, tramite ingiunzione fiscale.

Art. 7 – Criteri di impiego del personale

L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:

- I servizi a favore di privati vengono svolti di norma con prestazione di lavoro straordinario, purché la prestazione di lavoro straordinario del singolo dipendente non superi l'orario del turno di lavoro ordinario, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;
- Nei casi in cui vi sia la disponibilità di risorse umane e che gli orari siano compatibili con le

esigenze del Servizio la prestazione potrà essere svolta eccezionalmente anche in orario ordinario;

- Adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi in orario straordinario si basa sulla disponibilità dichiarata dal dipendente, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale.
- Le risorse impiegate per il pagamento delle ore di straordinario prestate dagli operatori di Polizia Municipale non verranno conteggiate nel monte ore straordinario dei dipendenti dell'Ente.

Art. 8 – Divieti

E' vietata ogni elargizione spontaneamente offerta e nessuna ulteriore remunerazione è dovuta al personale.